

## Edizione di sabato 30 dicembre 2017

### ENTI NON COMMERCIALI

[La nuova società sportiva lucrativa – I° parte](#)

di Guido Martinelli

### PENALE TRIBUTARIO

[Non punibilità e integrale estinzione del debito tributario](#)

di Luigi Ferrajoli

### ENTI NON COMMERCIALI

[La prova dei requisiti di accesso al regime fiscale agevolato ASD](#)

di Angelo Ginex

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Stratificazione dividendi black list: necessaria la delibera](#)

di Marco Bargagli

### CONTABILITÀ

[Farmacie e indici di bilancio - II° parte](#)

di Viviana Grippo

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La nuova società sportiva lucrativa – I° parte***

di Guido Martinelli

La legge di Bilancio 2018, pubblicata nella G.U. di ieri (L. 205/2017), ha introdotto nel nostro ordinamento sportivo la **società sportiva “lucrativa”**.

. Anzi, più precisamente, ha previsto che “*le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile*”.

Ciò comporta, come conseguenza, che alle categorie di enti collettivi indicati dall'[articolo 90, comma 17, L. 289/2002](#), (associazioni riconosciute e non, società di capitali e cooperative) alle quali possono fare riferimento le associazioni e società sportive dilettantistiche “senza scopo di lucro”, ora si debbano aggiungere tutti i tipi societari previsti dal quinto libro del codice civile, ivi comprese **le società di persone** per le quali non sussisterà il limite del divieto di scopo di lucro e/o della distribuzione di utili ai soci.

La novità segue quanto già accaduto nel **professionismo sportivo**, disciplinato dalla L. 91/1981, laddove, con la novella del 1996, fu eliminato il limite dell'assenza di scopo di lucro così aprendo, ad esempio per il calcio, all'ingresso delle sportive anche in Borsa.

Ma **analoga apertura** è avvenuta anche recentemente con la riforma del terzo settore laddove l'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 112/2017](#) prevede che: “*l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali,dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ..... alla distribuzione ... di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ...”*

La disciplina dovrà ora essere “omologata” da parte dell'ordinamento sportivo.

Si ritiene, infatti, che ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 7, D.L. 136/2004](#) (convertito nella L. 186/2004) e dall'articolo 29, comma 4-bis, dello statuto del CONI, **anche le “sportive lucrative” dovranno e potranno essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI** (“... il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ...”) mediante l'iscrizione nell'apposito Registro.

Infatti il primo comma del citato articolo 29 prevede che le società e associazioni sportive non abbiano scopo di lucro “... fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ...”.

Registro che, sulla base di quanto disposto dall'[articolo 5, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 242/1999](#) e dall'articolo 1 del *“Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche”* (approvato con delibera CN CONI n. 1574 del 18.07.2017), *“è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche”*.

Viene previsto che, *“a pena di nullità”* (conseguenza non prevista, invece, dall'articolo 90, comma 18, L. 289/2002 laddove indica i contenuti minimi degli statuti dei sodalizi sportivi non lucrativi), lo statuto debba contenere nella denominazione sociale la **dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa; l'oggetto sociale** preveda **lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche** (anche qui si noti che l'attività sportiva non viene prevista in esclusiva o in prevalenza. Pertanto, la nostra *“impresa”* potrebbe condurre direttamente altre attività economiche – posto di ristoro, vendita materiale sportivo, ecc. – godendo anche per tali attività della riduzione al 50% dell'aliquota Ires? Probabilmente, per come è formulata la norma e salvo interpretazioni divergenti da parte della Agenzia delle Entrate la risposta è affermativa); il **divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri sodalizi affiliati alla medesima federazione** (norma sostanzialmente analoga a quella prevista dall'[articolo 90, comma 18-bis, L.289/2002](#) per le non lucrative); *“l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef”*.

Come già evidenziato nei primi commenti tale ultimo obbligo impone alcuni chiarimenti.

Non si comprende, infatti, quali siano le funzioni e compiti di questa figura e se sia richiesta o meno la sua presenza costante all'interno dell'impianto. Infine quali siano i limiti (ad esempio, per come è formulata la norma potrebbe anche essere richiesta la sua presenza in occasione di incontri con ingresso a pagamento per gli spettatori).

La società lucrativa è ente commerciale a tutti gli effetti sottoposto al **regime del reddito di impresa**. Non potranno, pertanto, trovare applicazione le agevolazioni di cui all'[articolo 148 Tuir](#) o quelle previste dalla L. 398/1991.

Il comma 355 della legge di Bilancio prevede per le lucrative *“l'imposta sul reddito delle società ridotta alla metà”*, con l'ovvia avvertenza della compatibilità con le previsioni comunitarie sugli aiuti *de minimis*.

Tale previsione di fatto limiterà l'accesso alle lucrative solo ai soggetti Ires.

Pertanto, si ritiene che non vi siano spazi per società sportive lucrative costituite in forma di società di persone.

Seminario di specializzazione

## FOCUS SUGLI STATUTI E I CONTRATTI NELLO SPORT 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Non punibilità e integrale estinzione del debito tributario***

di Luigi Ferrajoli

Ancora aperto il dibattito circa i presupposti che legittimano l'applicazione della **causa di non punibilità** prevista dall'[\*\*articolo 13 del D.Lgs. 74/2000\*\*](#).

Nel caso in questione, la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la decisione assunta dal Tribunale di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di omesso versamento IVA *ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000*; l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione **contestando la violazione dell'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 74/2000, articolo 2 c.p. e articolo 3 Cost.**; in particolare, si lamentava la **mancata applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 13, comma 3, che secondo la Corte d'Appello** risulta essere limitata solo ai casi in cui il debito sia stato estinto prima dell'apertura del dibattimento e non risulterebbe applicabile, pertanto, ai procedimenti ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015.

Il contribuente ha richiamato l'attenzione sulla *ratio* sottostante alla clausola di non punibilità stabilita nell'[\*\*articolo 13, comma 3, D.Lgs. 158/2015\*\*](#), ossia sul fatto che **l'effetto estintivo del pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento fa venir meno l'offensività del comportamento** e quindi la ragione stessa all'irrogazione della sanzione per la condotta criminosa osservata.

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 52640 del 20.11.2017**, accogliendo le rimostranze del contribuente ha evidenziato che *"in tema di reati tributari la causa di non punibilità contemplata dal D.lgs. 158/2015 articolo 13, come sostituito dal D.lgs. n. 158/2015 articolo 11 – per la quale i reati di cui al D.lgs. n. 74/2000 artt. 10bis, 10ter e 10quater non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, anche qualora alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento"*.

La stessa pronuncia in commento sottolinea come sia necessario riconoscere una **parificazione degli effetti della causa di non punibilità** anche per i casi in cui sia stata superata la preclusione della dichiarazione di apertura del dibattimento per tutti i procedimenti che siano in corso al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015. E ciò in quanto l'integrale pagamento del debito da parte del contribuente, non producendo più soltanto un mero effetto attenuante ma, determinando una **degradazione dell'illecito penale**, fa sostanzialmente venir meno la necessità di perseguire a finalità rieducativa – o risocializzante – attribuita alla sanzione penale dalla Costituzione ([\*\*articolo 27, comma 3, Cost.\*\*](#)).

Nello specifico, la Corte afferma che *“la diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale comportamento che non riguarda più soltanto l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma la stessa punibilità, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l'imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l'efficacia della causa estintiva”*.

Così per tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015 il pagamento del debito tributario assume la medesima efficacia estintiva anche se intervenuto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, **purché prima del giudicato**.

Quanto detto risulta già essere stato affermato da una precedente sentenza della Corte (**Cass. Pen. Sez. III 12.04.2017, n. 30139**) secondo la quale *“nei reati tributari la causa di non punibilità ex articolo 13, D.lgs. 74/2000, come modificato ad opera del D.lgs. 158/2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie”*.

A fondamento di tale conclusione vi è il fatto che il **principio di uguaglianza**, tutelato a livello costituzionale, vietando trattamenti differenti per situazioni uguali, induce a ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario debba produrre la **medesima efficacia estintiva** sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015.

La causa sopravvenuta di non punibilità non presenta una connotazione meramente processuale, ma incide sulla rilevanza penale del comportamento contestato, eliminando l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Alla luce di tali considerazioni non si vede quale sia il motivo per ritenere che un **mero termine processuale** (inteso come la dichiarazione dell'apertura al dibattimento) possa precludere l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. 74/2000 anche per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***La prova dei requisiti di accesso al regime fiscale agevolato ASD***

di Angelo Ginex

L'applicazione del **regime fiscale agevolato** previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'**effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro**, il cui onere probatorio spetta al contribuente, non potendo ritenersi soddisfatto dal dato della mera affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza del 9 novembre 2017, n. 28175**.

La vicenda prende le mosse dalla contestazione ad un'**associazione sportiva dilettantistica** (ASD) della **decadenza dal regime fiscale agevolato**, cui tali tipi di enti associativi possono accedere ai sensi degli [articoli 148 D.P.R. 917/1986](#) e [1 Legge 398/1991](#), per **mancata conformazione dello statuto alle clausole elencate nel comma 8 dell'articolo 148 citato**, e richieste ai fini dell'accesso ai benefici ricompresi nel **comma 3 dell'articolo medesimo**.

I giudici del gravame statuivano che, **essendo l'associazione affiliata al CONI ed alla FIGC**, nonché avendo regolarmente partecipato alle competizioni da tali Enti organizzate ed essendo perciò anche iscritta al Registro nazionale delle ASD, **alla medesima dovesse essere senz'altro riconosciuto il regime fiscale agevolato** previsto dalle correlate disposizioni legislative, con conseguente infondatezza delle pretese fiscali portate dall'atto impositivo impugnato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli [articoli 148 D.P.R. 917/1986](#) e [4 D.P.R. 633/1972](#) per avere ritenuto i giudici di appello **sufficiente presupposto di applicabilità** del **regime fiscale agevolato** delle ASD la circostanza che l'associazione fosse affiliata al CONI ed alla FIGC, registrata nel Registro nazionale delle ASD e svolgesse regolarmente l'attività sportiva organizzata da detti Enti di promozione sportiva.

In accoglimento di tale censura, nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha ribadito che **l'applicabilità del regime fiscale agevolato non discende né dall'assunzione della veste formale di ASD, né dalla mera affiliazione agli enti di promozione sportiva**, dovendo provare invece il contribuente il concreto svolgimento delle attività consone agli scopi istituzionali, le quali devono, inderogabilmente, prendere posto nello statuto (cfr., [Cass., sentenza del 5 agosto 2016, n. 16449](#)).

In altri termini, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente, ai fini dell'accesso al regime agevolato, l'astratta sussumibilità dell'associazione in una delle categorie previste

dagli [articoli 148 D.P.R. 917/1986](#) e [4 D.P.R. 633/1972](#) concernenti, rispettivamente, le agevolazioni in tema di Ires ed Iva, essendo l'associazione obbligata a dar **prova dell'effettivo svolgimento della propria attività** nel rispetto delle prescrizioni previste (cfr., [Cass., sentenza 30 maggio 2012, n. 8623](#)).

Infatti, i Giudici di Piazza Cavour, con la recentissima [sentenza del 4 ottobre 2017, n. 23228](#), avevano già affermato che **l'onere della prova ai fini del possesso delle condizioni necessarie al godimento di un'agevolazione ricade sul soggetto che ne asserisce la spettanza**, e ciò vale anche riguardo alle agevolazioni previste per la categoria delle associazioni senza scopo di lucro, cui appartengono le ASD.

In definitiva, **il solo dato formale dell'iscrizione alle federazioni sportive ed al CONI non basta a garantire l'accesso al regime fiscale agevolato** (mentre la sua assenza ne impedisce a priori l'accesso), con la conseguenza che essa è da considerarsi una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto è richiesta, sussidiariamente, la **prova del concreto svolgimento della propria attività senza fine di lucro** in ossequio alle norme che la regolano.

Sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso per cassazione** proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Seminario di specializzazione

## LEGGE DI BILANCIO 2018: QUALI NOVITÀ PER LO SPORT?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Stratificazione dividendi black list: necessaria la delibera**

di Marco Bargagli

Il D.Lgs. 147/2015 (*Crescita e l'internazionalizzazione delle imprese*), ha modificato integralmente le regole di tassazione riservate ai dividendi **provenienti** da Stati o territori a **regime fiscale privilegiato**.

A partire dall'esercizio 2015, la **tassazione integrale dei dividendi** ex [articolo 89, comma 3, D.P.R. 917/1986](#) si potrà applicare solo nell'ipotesi in cui il socio italiano detenga una **partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Infatti, in caso di **partecipazione indiretta** il socio italiano deve essere **titolare di una partecipazione di controllo** nella *sub-holding* intermedia residente in uno Stato a fiscalità ordinaria (c.d. *white list*) che percepisce, a sua volta, utili da partecipate estere localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per disapplicare la **tassazione integrale dei dividendi** provenienti da **società ed enti localizzati in Stati o territori black list**, il socio residente nel territorio dello Stato dovrà dimostrare che dal **possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi** in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**, mediante la **presentazione di apposito interpello disapplicativo** [ex [articolo 167, comma 5, lettera b, D.P.R. 917/1986](#)].

Sotto il **profilo dichiarativo**, è applicabile una **sanzione amministrativa** in conseguenza alla **mancata indicazione** nella **dichiarazione di redditi** dei **dividendi** e delle **plusvalenze** relativi a partecipazioni detenute in imprese ed enti esteri **situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

In particolare tale sanzione è pari al **10 per cento dei proventi non indicati**, con un **minimo di 1.000 euro** ed un **massimo di 50.000 euro**.

Si ricorda che la **legge di Stabilità 2016**, modificando l'[articolo 167, comma 4, D.P.R. 917/1986](#), ha anche variato i **criteri di individuazione** del paradiso fiscale.

In particolare, a partire dal **1° gennaio 2016**, si considerano privilegiati:

- i regimi in cui “il **livello nominale di tassazione**” risulti **inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia;
- i **regimi speciali**, ossia quelli che **prevedono “particolari disposizioni”** che comportano

un livello di imposizione agevolato.

Per espressa **disposizione normativa**, deve considerarsi in ogni caso privilegiato un **regime speciale** che determina un **livello di imposizione** inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello applicato in Italia, nonostante l'aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella domestica.

Ciò detto, con la [risoluzione 144/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – si è recentemente espressa circa la **documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza** degli **utili di fonte estera** percepiti dal socio italiano per il **tramite di società intermedie non residenti**.

In particolare, nell'**istanza di interpello** veniva evidenziato la seguente situazione: **Alfa Spa** detiene il 100 per cento del capitale di una **società olandese** (Beta BV) la quale, a sua volta, **controlla interamente** un'altra società (**Gamma BV**) residente in Olanda. Quest'ultima società, sino al 2009 ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una **stabile organizzazione** ivi situata.

Sempre nell'anno 2009, Gamma ha **ceduto la branch ad una consociata**, realizzando una **plusvalenza assoggettata a tassazione in parte in Olanda e in parte in Svizzera**, sulla base di determinazioni assunte dalle autorità fiscali dei predetti Paesi. A seguito della cessione, gli **utili di Gamma** sono stati **prodotti esclusivamente in Olanda ed ivi integralmente tassati**.

Infine, nelle annualità 2008/2013, Gamma ha **distribuito i propri utili** a Beta, la quale **ne ha riversato una parte ad Alfa**. Tali utili, ai sensi dell'[articolo 89, comma 2, D.P.R. 917/1986](#), sono **stati esclusi da imposizione in Italia** nella misura del **95%** del loro ammontare, nel presupposto della **provenienza degli stessi da una società residente in Olanda** e, quindi, **da un Paese a fiscalità ordinaria**.

L'Agenzia delle Entrate, nel **fornire la risposta all'interpello**, ha **richiamato i chiarimenti già forniti con la circolare AdE 51/E/2010**, nella quale era stato evidenziato che, ai fini dell'**individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali**, nell'ordinamento tributario nazionale **manca un principio di carattere generale che regoli la distribuzione, l'utilizzo o la ricostruzione o la ripartizione delle riserve**.

Quindi, in **mancanza di un criterio espresso previsto dal legislatore** occorre **documentare**, di volta in volta, la **provenienza degli utili distribuiti al socio residente**, il quale è **tenuto a dimostrare**, sulla base di un **adeguato supporto documentale**, se e in quale misura tali utili **provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata**.

Infatti, in **assenza di un'idonea ricostruzione dei proventi** erogati si **ritengono distribuiti**, in via **prioritaria e fino a concorrenza**, gli **utili provenienti da un paradi**so fiscale.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello, le **riserve pregresse della società Gamma, residente in**

**Olanda, risultano formate anche da utili prodotti dalla stabile organizzazione che la medesima ha detenuto in Svizzera** (Paese incluso nella *black list* di cui al **D.M. 21 novembre 2001**, prima delle **modifiche** apportate dalla legge di Stabilità 2016 all'[articolo 167, comma 4, D.P.R. 917/1986](#)).

Di conseguenza, occorre ricostruire **analiticamente** tutti gli utili erogati, allo scopo di verificare la **provenienza degli stessi** e, simmetricamente, il **correlato trattamento fiscale**.

Tale ricostruzione, a parere dell'Agenzia, deve riguardare **sia la formazione della provvista patrimoniale da cui i dividendi vengono attinti, sia la consumazione della stessa in occasione della distribuzione**.

In conclusione, ai fini della **analitica ricostruzione dei dividendi percepiti**, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le **delibere contestualmente adottate da Beta e da Gamma**, dalle quali **risulta che le somme distribuite da quest'ultima sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata**, costituiscano un **supporto documentale idoneo** a dimostrare che **i dividendi percepiti da Alfa non rientrano nell'ambito applicativo dell'[articolo 89, comma 3, D.P.R. 917/1986](#)**.

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTABILITÀ

---

### **Farmacie e indici di bilancio - II° parte**

di Viviana Grippo

Con il precedente contributo [“Farmacie: le novità del decreto concorrenza – I° parte”](#) abbiamo esaminato le copiose modifiche che il **decreto concorrenza** ha apportato nella gestione delle farmacie.

Una delle conseguenze delle novità commentate attiene alla circostanza che il valore della farmacia non sarà più legato, come avveniva in passato, ad un moltiplicatore del solo **fatturato** ma diverranno elementi di interesse anche altri aspetti quali i **debiti** che le farmacie contraggono e gli **utili** che esse sono in grado di produrre.

Gli investitori esterni **guarderanno infatti l'azienda-farmacia come un possibile investimento da confrontare con gli altri possibili.**

Diviene quindi essenziale guardare alla **farmacia** come ad una attività che crea **margine** e che quindi deve essere **remunerativa**, in assenza di remunerazione avrebbe maggior senso indirizzare l'investimento in altre aziende o altri *business*.

Per comprendere quale sia lo stato dell'azienda/farmacia potrà quindi trovare applicazione **l'analisi per indici**. Proviamo ad applicare alcuni di **indici** alla farmacia per capirne **l'utilità**.

Il ROE, **return of equity**, determinato come rapporto tra utile e patrimonio netto, ci permetterà di capire se e quanto il reddito prodotto dall'azienda/farmacia sia remunerativo del capitale in essa investito e degli utili non prelevati: il ROE indicherà quindi in che misura sarà ancora interessante investire nell'azienda o trovare investimenti alternativi.

Ancora di più. Si potrebbe utilizzare il **ROE** come grandezza sulle ascisse dell'asse cartesiano e inserire nelle coordinate un valore espresso in euro rappresentato dalla differenza tra l'attivo e il passivo della nostra azienda. In tal modo potremmo giungere a dividere le farmacie in quattro categorie:

- **ROE basso e rapporto attivo/passivo negativo:** tali aziende saranno obbligate a lasciare il mercato;
- **ROE alto e rapporto attivo/passivo negativo:** tali aziende dovranno concentrare la loro attenzione sulla formazione dei loro patrimoni cercando di riequilibrarli per non dover, a breve, finire nel quadrante sottostante;
- **ROE basso e rapporto attivo/passivo positivo:** l'azienda dovrà capire come aumentare la propria redditività;

- **ROE alto e rapporto attivo/passivo positivo:** tali aziende avranno solo il compito di mantenersi nello stato attuale.

Assume poi assai importanza anche il **c.d. primo margine** calcolato come il rapporto che segue:

+ Ricavi netti di vendita

– Costo del venduto

Ricavi netti di vendita

laddove il **costo del venduto** è pari alla sommatoria delle rimanenze iniziali e degli acquisti al netto delle rimanenze finali.

Ad avviso di chi scrive, per uso del settore, tale **rapporto** non dovrebbe **mai scendere** sotto al **30%**, altrimenti si dovrà analizzare il magazzino, la sua composizione, il metodo di approvvigionamento, nonché l'ammontare degli sconti concessi alla clientela.

Altro elemento essenziale potrebbe derivare dal calcolo dell'**incidenza del costo del lavoro sui costi di produzione**, in cui occorrerà far confluire il costo del titolare, costo che potrà essere realmente pagato o solo figurativo ma che diviene, nella “nuova concezione” della azienda/farmacia, piuttosto rilevante (come in realtà era anche in passato).

Infine, va dato uno sguardo al classico **indice di rotazione** che ci permette di conoscere quante volte in un periodo il nostro magazzino ruota attraverso la seguente formula:

COSTO DEL VENDUTO (ri+acquisti-rf)

SCORTE MEDIE (ri+rf)

Tale indicazione, rapportata ai giorni dell'anno, ci permette di capire quale è **l'indice di rotazione** e determinare in quanto tempo la farmacia riuscirà a riavere il suo investimento in merci e a produrre margine.

Già solo le poche indicazioni qui proposte rivelano come la farmacia sia sempre più una azienda che dovrà **evidenziare i propri punti di successo e difenderli**, al contempo limitando i propri punti di debolezza.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >